

Contributi - Circolare PC/83/CO del 11 marzo 1999

Contributi: Circolare PC/83/CO del 11 marzo 1999.

Oggetto:

Legge n. 448/98 articolo 3, comma 1°.

Abolizione di alcuni contributi previdenziali : asili nido, ex E.N.A.O.L.I., TBC.

Prot. PC/83/CO del 11 marzo 1999

A TUTTE LE AZIENDE

EDITORIALI

Loro Sedi

ALLA F.N.S.I.

Roma

ALLA F.I.E.G.

Roma - Milano

AGLI UFFICI DI

CORRISPONDENZA

Loro Sedi

ALLA CASAGIT

Roma

Circolare

Oggetto:

1. Legge n. 448/98 articolo 3, comma 1°. Abolizione di alcuni contributi previdenziali : asili nido, ex E.N.A.O.L.I., TBC.

La legge n. 448/98 all'articolo 3, comma 1° ha disposto, a decorrere dall'entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 5 dell'art. 8 della stessa legge (previsti per la rideterminazione delle accise sugli oli minerali e sul carbone), l'abolizione dei seguenti contributi previdenziali:

- a) il contributo per gli asili nido dello **0,10%** di cui all'art. 8 della legge n. 1044/71;
- b) il contributo per l'ex E.N.A.O.L.I. dello **0,16%** di cui all'art. 28 legge n. 160/75 ed all'articolo unico del D.P.R. n. 1124/56;
- c) il contributo per la T.B.C. dello **0,05%** di cui all'art. 28 legge n. 160/75 ed all'art. 2 del D.P.R. n. 54/60.

In ordine all'applicabilità di tali disposizioni all'INPGI, è stato interpellato il Ministero del Tesoro che ha precisato che il contenuto della predetta norma ha portata generale e trova, quindi, applicazione anche nei confronti dei datori di lavoro che versano la contribuzione obbligatoria in favore dei giornalisti.

In ordine all'operatività delle suddette disposizioni va in ogni caso tenuto presente che, ai sensi del 3° comma dell'art. 3 della legge

448/98, la soppressione delle aliquote di cui in oggetto, avrà efficacia, nei confronti dell'INPGI, solo a decorrere dall'anno 2000. Infatti il predetto 3° comma stabilisce che nei confronti dei settori per i quali le aliquote contributive di finanziamento (diverse da asili nido, TBC ed Ex Enaoli), della gestione di cui all'art. 24 della legge n. 88/89, risultino inferiori rispetto a quelle a carico del settore industria, la soppressione delle predette aliquote contributive ha effetto dall'anno 2000.

Nel caso di specie le aliquote contributive dell'**INPGI** sono inferiori alle corrispondenti aliquote relative alla **gestione INPS** di cui all'art. 24 della legge n. 88/89, (riferite a T.B.C., Disoccupazione, Fondo garanzia TFR, Ex E.N.A.O.L.I., Asili nido, Assegni familiari e CIGS) e precisamente 2,17% contro 5,66%.

Di conseguenza le riduzioni sopra indicate avranno efficacia solo a decorrere dall'anno 2000.

Per maggior chiarezza si riporta di seguito lo schema generale delle aliquote contributive della "gestione previdenziale principale" dell'I.N.P.G.I., in vigore nel 1999.

Aliquote contributive generali in vigore nell'anno 1999.

	A carico datore di lavoro	A carico giornalista	Totale
- I.V.S.	19,28%	I.V.S. 8,69%	-
- T.B.C.	0,05%	-	-
- Disoccupazione	1,61%	-	-
- Fondo gar. liq. (L.n.297/1982)	0,20%	-	-
- Ex E.N.A.O.L.I.	0,16%	-	-
- Asili Nido	0,10%	-	-
- Contr. mobilità (L.n.223/1991) *	0,30%	-	-
-Assegni Familiari	0,05%	-	-
	21,75%	8,69%	30,44%

Contributo infortuni: L. 13.000 mensili.

Contributo solidarietà: 10% sull'importo dell'1,50% (Fondo Integrativo INPGI), sugli importi CASAGIT (a carico Azienda) e su altre somme eventualmente corrisposte (L.1/6/91 n.166 art.9 bis).

N.B.: - * Il contributo di mobilità non è dovuto dalle imprese non soggette alla CIGS e dalle aziende editoriali editrici di giornali periodici, nonché dai soggetti indicati dall'art.7, comma 4, D.L. 148/93 convertito, con modificazioni, dalla L. 236/93.

Fondo integrativo previdenza: 1,50% (non dovuto per i giornalisti praticanti e per i giornalisti professionisti con contratto a termine).

Sulla retribuzione mensile eccedente L. 8.973.000 è dovuto un ulteriore contributo dell'1% a carico del giornalista.

Fascia annua retributiva 1997 per l'applicazione dell'aliquota contributiva aggiuntiva: L.107.680.000.

Dal 1° luglio 1998 al 30 giugno 2008, in aggiunta all'aliquota prevista per il Fondo Integrativo di Previdenza pari all'1,50% le aziende sono tenute a versare un'addizionale dello 0,35% prevista dal paragrafo 5 dell'accordo tra FNSI e FIEG del 04/06/98.

Fiscalizzazione:

- Ex E.N.A.O.L.I. 0,16% da 1/6/1990.

Hanno diritto ad operare la fiscalizzazione degli oneri sociali le Aziende classificate con codice attività ISTAT come manifatturiere, nonché le Agenzie di stampa a diffusione nazionale.

Il Capo Servizio

Riscossione Contributi e Vigilanza

(Dr. Antonio Marzioli)

▲ [#top](#) torna in alto [#top](#) ▲